



# LA COMMARA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

### ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
tel.: +39 06 3218140  
[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)

### MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121  
tel.: +39 02 76013359  
*in partnership with: PG Legal*

### DUBAI

International Business Tower  
Floor 11, Office 1110  
*in partnership with: V7 Group/Midcore*



## Tax Newsletter n. 13 – Dicembre 2020

- 1. Un nuovo tassello per il sostegno del sistema economico:**
  - 1.1 Proroga del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap;**
  - 1.2 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi ed altri rinvii;**
  - 1.3 Il restauro della rateizzazione;**
  - 1.4 Gli altri interventi fiscali**
  - 1.5 Il paracadute del fondo perequativo.**
- 2. Omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione anche senza il nulla osta dell'A.F. e dell'INPS.**

## 1. Un nuovo tassello per il sostegno del sistema economico.

Il mosaico dei provvedimenti governativi adottati a contenimento della crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da Sars Cov-2 si è arricchito di una nuova tessera: il 30.11.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 157 (di seguito, il “Decreto Ristori - quater”) recante, oltre a misure ritagliate sul sostegno alle imprese, all'economia ed al lavoro, anche a specifiche disposizioni in materia fiscale e contributiva cui è dedicato l'intero titolo I.

Cogliamo l'occasione dell'uscita dell'ultimo numero dell'anno della nostra newsletter per descriverne i contenuti più rilevanti.

### 1.1 Proroga del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi dell'Irap.

In coerenza all'indicazione già fornita dal comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.11.2020, il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap è stato prorogato secondo una modulazione strutturata anche sulla base dell'indice del fatturato e della diminuzione dello stesso.

Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento slitta al 10.12.2020.



La proroga assume maggiore consistenza ed il nuovo termine è fissato al 30.04.2021 per gli stessi soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato a condizione che: (i) nel periodo d'imposta precedente non abbiano conseguito ricavi superiori a 50 milioni di

## IRAP

euro; (ii) abbiano subito una diminuzione del fatturato del primo trimestre 2020 – in raffronto al medesimo trimestre dell’anno precedente - in misura pari almeno al 33%.

Conformemente alla nuova attitudine acquisita - *oborto collo* – a partire dalla gestione della seconda ondata autunno invernale dell’epidemia, l’esecutivo ha introdotto un ulteriore accorgimento a trazione diversificatrice al fine di tutelare le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zona rossa): a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, la proroga al 30.04.2021 è estesa ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione operanti in tali aree, purché operino nei settori economici individuati con il d.l. 09.11.2020.

Proprio la distinzione cromatica tra regioni d’Italia disposta dal provvedimento del Ministero della Sanità con un meccanismo di mobilità rischiava di generare un cortocircuito a danno di quelle regioni “rosse” sino a qualche giorno prima dell’entrata in vigore del Decreto Ristori – *quater*.

Per rimediare all’asincronia cromatica, il Decreto Ristori – *quater* vuole che sia un’istantanea dello scacchiere delle zone al 26 novembre a stabilire l’accesso alla proroga. Inoltre, lo stesso termine slitta al 30.04.2021 anche per gli esercenti servizi di ristorazione, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (zona arancione).

### **1.2 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi ed altri rinvii.**

Rispettando la stessa impostazione delineata nell’art. 1, il Decreto Ristori – *quater*, in corrispondenza dell’art. 2, concede ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che nel periodo d’imposta precedente non abbiano conseguito ricavi superiori a 50 milioni di euro e abbiano subito una diminuzione del fatturato del primo trimestre 2020 – in raffronto al medesimo trimestre dell’anno precedente - in misura pari

almeno al 33%, la sospensione dei termini – in scadenza nel mese di dicembre - relativi degli importi versati a titolo di:

- (a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- (b) IVA;
- (c) contributi previdenziali e assistenziali.

Nell'ambito dell'Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell'acconto in scadenza il 27 dicembre.

Analoghe correzioni rispetto a quelle riportate nel paragrafo precedente hanno consigliato l'esecutivo ad estendere indiscriminatamente tali sospensioni, a prescindere da qualsiasi soglia di fatturato o di diminuzione dello stesso, per: (i) esercenti attività economiche sospese; (ii) esercenti attività di ristorazione con sede legale, sede operativa o domicilio fiscale in aree a massima o elevata gravità con livello di rischio alto (zone rosse e arancioni); esercenti attività alberghiera, agenzie di viaggio, tour operator in aree a massima gravità con livello di rischio alto (zone rosse).



Gli articoli 3 e 4 ospitano le disposizioni che prescrivono il rinvio, rispettivamente:

- del termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e dell'Irap al 10.12.2020 (rispetto all'originaria scadenza del 30.11.2020);
- del termine di pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio al 01.03.2021 (rispetto alla precedente scadenza – risultante da altra proroga - del 10.12.2020).

Non può essere sottaciuto che la buona volontà dimostrata con lo slittamento decinale del termine per gli adempimenti dichiarativi non lascia soddisfatti gli operatori del settore:

con il comunicato stampa del 1° dicembre 2020 il CNDCEC non ha lesinato la manifestazione dei propri dubbi richiedendo espressamente che la proroga possa essere allungata almeno all'inizio del 2021.

### 1.3 Il restauro della rateizzazione.

Il Decreto Ristori – *quater* riserva l'intervento di portata più sistematica (art. 7) all'istituto della dilazione di pagamento, prevedendo che alla presentazione della domanda di rateizzazione consegua:

- (a) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- (b) il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- (c) il divieto di avviare nuove procedure esecutive, con estinzione di quelle precedentemente avviate, in esito al pagamento della prima rata.



Inoltre, nell'ottica di incentivare i destinatari della busta verde notificata dall'agente della riscossione ad accedere alle forme di pagamento rateale, viene aperta una "finestra" temporale di favore; se l'apposita richiesta verrà presentata entro il 31.12.2021:

- (i) in deroga alla norma a regime, le condizioni di obiettiva difficoltà economica dovranno essere documentate solo per carichi complessivi superiori ad euro 100.000,00;
- (ii) è possibile "rianimare" i piani rateali decaduti, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Da ultimo, a riprova della propensione ecumenica dell'esecutivo, è concessa una seconda *chance* di rateazione anche ai carichi che erano stati inclusi nelle definizioni agevolate della rottamazione e del saldo e stralcio di cui si sia in seguito determinata l'inefficacia.

## 1.4 Gli altri interventi fiscali.



E' utile proporre un quadro degli altri interventi fiscali del titolo I del Decreto Ristori – *quater*.

Tra le altre misure in ambito erariale si riscontra, all'art. 5, la proroga dei versamenti nel settore dei giochi, con il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 che può essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre entro il 18 dicembre 2020.

In maggiore aderenza agli interventi a sostegno del sofferente tessuto degli autonomi, non può che essere salutato con favore ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l'ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori – *quater* (art. 6).

Ancora, a chiusura del titolo I, l'art. 8 introduce un opportuno chiarimento in tema di beneficiari dell'esenzione IMU già disposta per alberghi e strutture ricettive dal primo decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e dagli interventi successivi.

Nello specifico, richiamando puntualmente tutte le norme di esenzione, si specifica che l'esenzione si applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria che siano gestori delle attività economiche indicate, anche se non ne siano i proprietari.

## 1.5 Il paracadute del fondo perequativo.

In un'ottica di sistema, non ci si può esimere dal correlare le misure che si è provveduto a descrivere nei paragrafi che precedono all'art. 23 del Decreto Ristori – *quater*, con cui è stato istituito un fondo perequativo, per l'anno 2021, per i contribuenti che subiranno una rilevante perdita degli incassi.



Mettendo prudenzialmente in preventivo la gravosa formazione di tale categoria di potenziali insolventi, è stato disposto che i soggetti in rilevante perdita potranno fruire dell'esonero totale o parziale dei pagamenti fiscali e contributivi sospesi o prorogati.

Dunque, per sfuggire all'iniquo livellamento delle misure di sostegno, il governo tesse un'ulteriore rete di protezione che assume i contorni di un vero paracadute.

La cancellazione totale o parziale di quanto dovuto potrà essere fatta sulla base di parametri che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro dello Sviluppo economico, dopo avere acquisito il parere delle commissioni parlamentari.

## 2. Omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione anche senza il nulla osta dell'A.F. e dell'INPS.

L'art. 3, comma 1-*bis*, della legge di conversione del d.l. n. 125/2020, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nell'anticipare alcune delle disposizioni del nuovo Codice della Crisi (emanato con il d.lgs. n. 14/2019), ha introdotto il meccanismo della "adesione d'ufficio" da parte dell'Amministrazione finanziaria e dell'INPS ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione di cui sia appurata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.



Più nel dettaglio, l'articolo in esame, introducendo un periodo finale nel quarto comma dell'art. 180 del r.d. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), prevede che sia possibile l'omologazione del concordato preventivo *“anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*. Anche per gli accordi di ristrutturazione è stata inserita un'analogia disposizione nel quarto comma dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare.

Tali nuove disposizioni consentiranno, finalmente, di rimuovere gli innumerevoli ostacoli burocratici che si sono sovrapposti, in passato, creando notevoli ritardi da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS rivelatisi, poi, fatali nei processi di risanamento aziendale.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231 nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile e diritto penale. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



**Edizione a cura dei professionisti:**

**Avv. Roberta Dorotea Roscigno**

**Avv. Emilio Costarella**

**Avv. Maria Paola Ferraro**

**Dott. Valentina Lupi**

**Dott. Francesco Santori**

**Dott. Marco Caprini**

**Dott. Virginia Fiori**



**LA COMMARA & PARTNERS**  
**STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

**CONTATTI:**

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

[r.rosigno@studiolacommara.it](mailto:r.rosigno@studiolacommara.it)

[e.costarella@studiolacommara.it](mailto:e.costarella@studiolacommara.it)

[p.ferraro@studiolacommara.it](mailto:p.ferraro@studiolacommara.it)

[v.lupi@studiolacommara.it](mailto:v.lupi@studiolacommara.it)

[f.santori@studiolacommara.it](mailto:f.santori@studiolacommara.it)

[m.caprini@studiolacommara.it](mailto:m.caprini@studiolacommara.it)

[v.fiori@studiolacommara.it](mailto:v.fiori@studiolacommara.it)